PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- Ambito Territoriale Caccia Roma 1, d'ora innanzi denominata ATC (C.F. 97523870588), con sede legale in Roma Viale Ratto delle Sabine 45, in persona del Presidente pro-tempore Leandro Calzetta (CLZ LDR 54S30 H 501 X)

 \mathbf{E}

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma, d'ora innanzi denominata ORDINE (C.F. 80200250589), con sede legale in via Livenza 6 Roma, in persona del Presidente Dott. Agr. Edoardo Corbucci

PREMESSO CHE

- L'ATC è un'associazione privata di secondo livello così come sancito dell'art. 28 della L.R. 17/95
- La Legge 157/92 all'art. 26 "Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" così recita:
 - 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23.
 - 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
 - 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
 - 4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
- La Legge 157/92 all'art. 14 c.14 prevede che "L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi".

- La Legge Regionale n° 17/95 all'art.29 c.3 recita "Il comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, all'accertamento e all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno"
- La DCR 450/98 definisce i "Criteri per la determinazione del risarcimento dei danni alle produzioni agricole derivanti dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria"
- La LR 4/2015 LAZIO, norma gli "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa"
- Nell'ambito delle previsioni di cui alla LR 17/95 art.7 c.10, è stata adottata la DGR 715 del 09/12/2015 avente ad oggetto "Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015 e LR 14/1999 art.36 c.2 lettera h). Indennizzo alle province del Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale sul regime di aiuti <<de minimis>> in conformità al Regolamento UE n°1408/2013" con la quale sono formulati, in conformità con le vigenti diposizioni in tema di Aiuti di Stato nel settore agricolo, i necessari indirizzi operativi agli Enti delegati.
- La Deliberazione di Giunta Regionale su citata ha disposto che gli Enti delegati, ai sensi della LR 14/99 alle funzioni di indennizzo per i danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da fauna selvatica, oggetto di tutela ai sensi della L.157/92, provvedano ad applicare, per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e 2015 e fino alla data del 31 dicembre, il regime di Aiuto di "de minimis" di cui al Regolamento UE n°1408/2013 della Commissione, ricordando che la misura di tale aiuto è pari a € 15.000,00 complessivi nel triennio di riferimento.
- L'ORDINE, nel rispetto del proprio compito istituzionale di Ente Pubblico Non Economico garante della professionalità della propria categoria e del continuo e progressivo sviluppo delle competenze e conoscenze dei propri iscritti, è disponibile ad intraprendere un percorso di collaborazione con l'ATC finalizzato alla ottimizzazione delle procedure per l'erogazione degli indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche anche attraverso la fornitura di liste di tecnici interessati alla collaborazione con l'ATC per la presentazione delle pratiche di stima dei danni.
- È interesse comune tra le PARTI adoperarsi, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione e conservazione delle risorse ambientali e territoriali
- Per conto dell'ATC si relazioneranno con l'Ordine oltre al Presidente dell'ATC anche i consiglieri appartenenti alla componente agricola socia dell'ATC (Coldiretti, Confagricoltura e Cia)
- L'ORDINE attraverso proprie procedure interne, fornirà annualmente all'ATC i nominativi di una rosa di tecnici Dottori Agronomi e Dottori Forestali che dovranno avere i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali di seguito esposte nella descrizione dell'incarico.
- L'ATC individuerà di volta in volta il Professionista da impiegare per ciascuno specifico incarico adottando il criterio della rotazione degli stessi

- L'incarico, che ha per oggetto: "Stima dei danni causati da fauna selvatica di cui alla L. 157/92, con sopralluogo e redazione del verbale secondo le modalità della LR 17/95 e della DCR 450/98 e s.m.", verrà svolto dal Professionista di volta in volta individuato dall'ATC secondo le modalità di esecuzione di seguito riportate:
 - O Le istanze sono inoltrate all'A.T.C. e l'ufficio dell'A.T.C. RM1 provvederà a trasmettere tempestivamente (via PEC) al Professionista incaricato le istanze presentate dai richiedenti del danno o dai partecipanti ai miglioramenti ambientali, unitamente alla documentazione ad esse allegata.
 - O Il Professionista effettuerà un sopralluogo sui luoghi ove il danno è stato segnalato, in presenza del richiedente o di persona da questi delegata. Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile dalla consegna della pratica e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa
 - o Il Professionista redigerà un verbale di sopralluogo con definitiva stima del danno su un modello predefinito e concordato.
 - Prima dell'affidamento degli incarichi, si prevede per i Professionisti individuati nella rosa fornita dall'Ordine, un percorso formativo di due giornate che verrà svolto in collaborazione tra ATC, ORDINE e gli uffici competenti della Città Metropolitana di Roma Capitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le PARTI, come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo Generale d'Intesa.

ART. 2 - OGGETTO ED OBIETTIVI

Le PARTI concordano nell'avviare una attività congiunta di collaborazione finalizzata a:

- ottimizzazione dei procedimenti relativi alle pratiche di indennizzo danni alle produzioni agricole di competenza dell'ATC.
- definizione, nel rispetto della vigente normativa, dei requisiti fondamentali della documentazione tecnica;
- confronto circa le problematiche legate al territorio attraverso l'istituzione di tavoli tecnici periodici con i Servizi dell'Ente e le organizzazioni agricole presenti nell'ATC coinvolti nel procedimento, al fine di individuare procedure più snelle che non penalizzino l'utenza;
- stesura di eventuali aggiornamenti della documentazione tecnico amministrativa (modulistica, Scheda Tecnica da compilarsi) redatta ai fini della presentazione delle domande.

ART. 3 - STRUMENTI

Le PARTI concordano di istituire un tavolo di concertazione periodica sulle tematiche sopra citate che sarà costituito da rappresentanti dell'ORDINE e dell'ATC.

Le PARTI stabiliscono che le riunioni del tavolo di concertazione saranno finalizzate ad analizzare le proposte e le indicazioni fornite dai rappresentanti dell'ORDINE e dell'ATC e volte al perseguimento degli obiettivi richiamati all'Art. 2.

Le PARTI stabiliscono che le riunioni del tavolo di concertazione si terranno presso la sede dell'ATC, salvo diversa necessità o proposta delle parti intervenute.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI TRA LE PARTI

Le PARTI si impegnano ad interloquire al fine di migliorare la collaborazione tra gli Enti rappresentati: l'ATC, si impegna a rendere disponibile ai professionisti iscritti all'ORDINE tutta la documentazione in possesso ed eventuali data-base.

L'ATC si impegna ad ospitare presso la propria sede i tecnici per la consultazione degli atti e per eventuali attività istruttorie.

L'ORDINE si impegna a comunicare all'ATC eventuali difficoltà o problematiche riscontrate dai propri iscritti e legate alla procedure amministrative.

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le PARTI garantiscono la piena collaborazione per la realizzazione dei contenuti del presente Protocollo. Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le PARTI rinviano alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le PARTI sono consapevoli che gli eventuali costi derivanti dalle attività sopra citate saranno a totale carico dei rispettivi Enti.

Le parti concordano che per l'espletamento di ogni pratica venga previsto per il singolo Professionista incaricato, un rimborso spese forfettario di € 30,00 (euro Trenta/00) per le spese di sopralluogo ed un costo pratica pari ad € 50,00 (euro Cinquanta/00) per un totale di € 80,00 (euro Ottanta/00) a pratica. Il compenso ed il rimborso verranno versati direttamente ai professionisti da parte dell'ATC previa presentazione di idoneo documento fiscale.

ART. 6 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le PARTI si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della suddetta legge, in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente Protocollo e/o successivamente acquisiti dalle PARTI nel corso del relativo rapporto di collaborazione. Alla luce di quanto sopra indicato, le

PARTI attribuiscono alla sottoscrizione del presente Protocollo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Roma, 05/05/2016.

Ambito Territoriale Caccia Roma 1

Leandro Calzetta

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma Dott. Agr. Edoardo Corbucci

Ai sensi e per effetti dell'art. 1341 e ss. del Cod. Civ., si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3, 4, 5, 6